

Codice A1305A

D.D. 25 marzo 2016, n. 64

Occupazione temporanea d'urgenza ex art 22 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i. degli immobili localizzati nei Comuni di MORANO PO (AL) e CAMINO (AL) necessari per costruzione del nuovo canale scolmatore di Trino (VC) e strada interprovinciale con funzione di protezione civile-Primo 1 Lotto-Tratto da manufatto scolmatore canale Magrelli a restituzione in Po-nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Vista l' O.M. 3090/2000;

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visti Il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Visto la L.R. n. 54/75;

Visto l'art. 66, comma 1, lettera m) della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;

Vista la L.R. n. 10/2011;

Visti

Gli art. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 " Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.P.R. 327/2001 articolo 22-bis.

Premesso che:

1. secondo il P.T.C.P. della Provincia di Vercelli la criticità del nodo idraulico di Trino risiede nell'impossibilità, nelle attuali condizioni, di scaricare in Po tutta la portata di piena convogliata dal Roggione di Palazzolo e dallo scolmatore della Roggia Stura nel momento in cui si determinano nel fiume livelli corrispondenti a portate nell'ordine di 5000 mc/sec o superiori, in quanto:

- con tali livelli di portata nel Po, la "chiavica" sull'argine di Trino deve essere necessariamente chiusa, con la conseguente attivazione della adiacente centrale di sollevamento, che ha una capacità massima pari a 24 mc/sec;
- La portata di piena con tempo di ritorno di 100 anni convogliata dalla rete minore assomma a 74 mc/sec, circa il triplo di quanto può essere smaltito;
- pertanto in caso di chiusura della "chiavica" si verificherebbe una eccedenza di portata rispetto alla capacità della stazione di sollevamento impossibile da smaltire e che inevitabilmente provocherebbe esondazioni ed allagamenti di campagne, infrastrutture viarie e ferroviarie e insediamenti abitativi (in particolare nel comune di Trino).

2. Per risolvere tale criticità, l'Autorità di bacino del Fiume Po (AbPo), ha elaborato nell'aprile 2007 uno "Studio di fattibilità", successivamente recepito nella Variante del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro", approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 7 in data 21 dicembre 2010, che prevedeva la costruzione del nuovo canale scolmatore di Trino (VC).

3. con D.G.R. n. 26 –9035 in data 25/06/2008 sono stati approvate la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza relativi all'intervento per l'adeguamento delle sezioni di deflusso di corsi d'acqua demaniali, (alvei ed attraversamenti) Trino (VC) – Nuovo canale scolmatore e strada interprovinciale con funzioni di protezione civile - Primo lotto - Tratto da manufatto scolmatore canale Magrelli a restituzione in Po - localizzato nei Comuni di Camino (AL) e Morano Po (AL) - Progetto inserito nei programmi stralcio dell'Evento Alluvionale 2000 (O.M. 3090/2000);

4. in forza della D.G.R. n. 199 - 4401 del 30 luglio 2012, la Regione Piemonte:

- diventa Ente espropriante e soggetto attuatore dell'intervento in oggetto,
- dispone le modalità di attuazione dell'intervento
- indice la Conferenza dei Servizi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1 - e dell'art. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., nonché dell'art. 6, comma 7 bis della L.R. n. 54/75, come modificato dall'art 23 della L. R. n. 10/2011;

5. l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) viene individuato dalla Giunta Regionale quale soggetto incaricato per la realizzazione dell'opera, ai sensi della D.G.R. n. 199 - 4401 del 30.07.2012 nonché della Convenzione stipulata con l'amministrazione regionale ed approvata con D. D. n. 2290 del 25 settembre 2012 della Direzione Regionale Opere pubbliche – Difesa del Suolo - Economia Montane e Foreste (ora Direzione Regionale Opere pubbliche – Difesa del Suolo – Montagna – Foreste – Protezione Civile – Trasporti e Logistica).

6. con la sopracitata D.G.R. n. 199 – 4401/2012, l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) è stata autorizzata a predisporre ed approvare in linea tecnica il progetto definitivo dell'opera ed a presentarlo alla Conferenza dei Servizi:

Vista la Determinazione dirigenziale n. 139 in data 17.12.2014 con la quale il Settore regionale Opere Pubbliche ed Assetto Idrogeologico di Vercelli (ora Settore Tecnico di Biella - Vercelli), con riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi svolta in data 25.11.2014, convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1 - e dell'art. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., nonché dell'art. 6, comma 7 bis della L.R. n. 54/75, ha:

1. approvato il progetto definitivo dell'opera presentato dall'Associazione Irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) datato Aprile 2014, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.
2. approvato il Quadro Economico di spesa pari a complessivi €5.200.000;
3. dichiarato la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
4. apposto il vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con conseguente adozione di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i..

Considerato che, sul territorio dei Comuni di MORANO PO (AL) e CAMINO (AL) sono presenti beni vincolati ad Usi Civici, elencati nei Decreti Commissariali di Assegnazione a Categoria datati rispettivamente 30.05.1938, 05.10.1939 e 24.05.1973.

Dato atto che, dall'esame degli atti depositati presso questa Struttura, nonché dai successivi accertamenti effettuati, i terreni interessati dalla procedura coattiva non risultano gravati da uso civico e quindi nulla-osta all'inizio dei lavori di che trattasi.

Visto che ai Soggetti privati destinatari del provvedimento di esproprio degli immobili interessati è stata data notizia dell'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. mediante comunicazioni personali.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, sono giunte osservazioni da parte della Ditta "Immobiliare Giulia S.S. - Via Bonardi n. 92 - Villanova Monferrato (AL)" proprietaria degli immobili siti in comune di CAMINO (AL) e censiti al C.T. al foglio n° 6, mappali n° 22, 23, 29, per i quali (A.I.O.S.) aveva offerto Euro 3,50/mq (indennità provvisoria).

La Ditta "Immobiliare Giulia" sopra generalizzata, con nota del 27/07/2015, sulla base di una perizia redatta dal proprio tecnico di fiducia, chiede di rideterminare detto valore in euro 4,30/mq, ritenuto congruo in relazione alle caratteristiche dei terreni che costituiscono la proprietà, che si trovano all'interno di un fondo unico, non soggetto a polverizzazione e senza acqua propria;

Vista la nota protocollo n° 3258 del 28 ottobre 2015 con la quale l' A.I.O.S. ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di rideterminazione del valore di esproprio in quanto:

- 1) Seppure i terreni oggetto di esproprio rientrano in un fondo unico, come riportato nella Tavola 22 del Progetto esecutivo dell'opera per la quale è stata avviata la procedura di esproprio, tali terreni si localizzano a sud in adiacenza all'argine esistente.
- 2) L'arretramento medio previsto è di 15 – 20 m. Per stessa natura dell'opera in progetto, trattandosi di intervento di carattere lineare, l'esproprio non contribuirà alla polverizzazione dell'azienda agricola.
- 3) Per la determinazione del valore di mercato è stata considerata la coltura presente, come riportato alla pag. 2 della perizia di stima asseverata del 13 luglio 2013 "I terreni in oggetto hanno giacitura pianeggiante, sono complessivamente di facile lavorazione, ben serviti dal reticolo irriguo e dalla viabilità interponderale. La coltivazione presente è il riso".
- 4) Come specificato nella perizia di parte, l'azienda agricola non dispone di acqua propria, ma è servita da OVEST SESIA, per tanto, a parità di altre condizioni, non possono essere considerati valori di indennizzo tra i più alti della zona.
- 5) La stessa IMMOBILIARE GIULIA S.S. non ha presentato obiezioni relativamente al valore di 3,50 €/mq in riferimento al calcolo dell'indennizzo da occupazione temporanea.
- 6) Il valore di mercato di 3,50 €/mq assegnato nella perizia di stima redatta in data 13 luglio 2013 è da ritenersi congruo in riferimento ai terreni oggetto di esproprio dell'IMMOBILIARE GIULIA S.S.

Si fa inoltre rilevare quanto segue:

1. gli indennizzi offerti hanno natura provvisoria, e pertanto, in caso di mancata accettazione, le osservazioni presentate potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA, in sede di determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione.
2. I Valori Agricoli Medi stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA negli ultimi anni sono rimasti invariati.

Vista l'istanza presentata in data 11.02.2016 dalla Direzione Regionale Opere pubbliche – Difesa del Suolo – Montagna – Foreste – Protezione Civile – Trasporti e Logistica, ed integrata in data

11.03.2016, allo scopo di ottenere, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza con determinazione urgente dell'indennità di espropriazione relativo agli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto.

Visti i piani particellari predisposti da A.I.O.S. ed allegati alla sopraccitata istanza nei quali sono indicati gli indennizzi offerti a titolo provvisorio (Elenco Ditte) e sono evidenziate le aree soggette ad espropriazione nonché ad occupazione temporanea (Planimetria Catastale),

Considerato che, in conformità alle deduzioni dell'Associazione Irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le osservazioni presentate dalla Ditta "Immobiliare Giulia" sopra generalizzata.

Rilevato che la "particolare urgenza" richiesta dall'art 22 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i., è da ritenersi giustificata in quanto:

- in caso di chiusura della "chiavica" sull'argine di Trino si verifica una eccedenza di portata rispetto alla capacità della stazione di sollevamento impossibile da smaltire e che inevitabilmente provocherebbe esondazioni ed allagamenti di campagne, infrastrutture viarie e ferroviarie e insediamenti abitativi (in particolare nel comune di Trino).
- per minimizzare il rischio idraulico durante il periodo transitorio (cioè fino al completamento dei canali scolmatori di Trino e Fontanetto) la Regione ha elaborato una procedura per la gestione delle attività di protezione civile che in caso di piena del fiume PO con livelli corrispondenti a portate uguali o superiori a 5000 mc/sec prevede
 - l'allertamento di porzioni del Territorio di Trino, in funzione della prevista durata della piena;
 - l'eventuale evacuazione della popolazione residente nonché delle attività produttive interessate.
- durante gli eventi di Novembre 2011 e di Ottobre – Novembre 2014 si stava verificando la situazione descritta nel PTCP della Provincia di Vercelli, riportata nel rapporto redatto dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, con un grave rischio per l'abitato di Trino.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto la realizzazione delle opere di cui alla presente istanza risulta indispensabile ed indifferibile, al fine di garantire, nell'interesse pubblico, la protezione dei centri abitati da eventi alluvionali come previsto dalla. L. 164/2014 – art. 9 comma 1 lett. B).

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche – Difesa del Suolo – Montagna – Foreste – Protezione Civile – Trasporti e Logistica (attraverso l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia quale soggetto individuato dalla Giunta Regionale per la realizzazione dell'opera ai sensi della DGR n. 199-440 del 30.07.2012 e alla convenzione stipulata con D. D. n° 2290 del 25 settembre 2012) è disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione d'urgenza, preordinata all'espropriazione, degli immobili, localizzati nei Comuni di MORANO PO (AL) e CAMINO (AL) necessari per la costruzione del nuovo canale scolmatore di Trino (VC) e strada interprovinciale con funzione di protezione civile - Primo Lotto - Tratto da manufatto scolmatore canale Magrelli a restituzione in Po, meglio identificati nell'Allegato n. 1 (Elenco Ditte con annessa offerta degli

indennizzi a titolo provvisorio per l'occupazione e/o l'espropriazione) e nell'Allegato n. 2 (Planimetria Catastale) che fanno parte integrante del presente provvedimento.

E' concessa facoltà alla Regione Piemonte, attraverso l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla Regione Piemonte, anche in accordo con A.I.O.S., delle operazioni di immissione nel possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione, anche attraverso i legittimi accessi.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Regione Piemonte, ovvero di A.I.O.S..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART 2

L'occupazione d'urgenza disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilito con la Determinazione dirigenziale del Settore regionale Opere Pubbliche ed Assetto Idrogeologico di Vercelli (ora Settore Tecnico di Biella - Vercelli) n. 139 in data 17.12.2014, citato in premessa, e cioè fino a tutto il 16.12.2019.

L'occupazione è sottoposta alla condizione sospensiva prevista all'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. , e cioè che il presente provvedimento sia, entro tre mesi dalla data del presente provvedimento:

- notificato con le modalità di cui all'art. 20 comma 4 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il presente provvedimento perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di espropriazione entro i termini previsti dall'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e cioè entro il 16.12.2019;

- Fino a tale data è possibile stipulare l'atto di cessione volontaria ex art. 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

ART. 3

Le osservazioni presentate dall'avente diritto, la Ditta "Immobiliare Giulia" in premessa generalizzata, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 4

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti art. 1, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento - sarà notificato ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto (a cura di A.I.O.S.) almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 7.

ART. 5

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'occupazione temporanea nonché l'espropriazione delle aree interessate dai lavori sono stabilite nell'Allegato n. 1 (Elenco Ditte) di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Poiché l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, le indennità offerte in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità come previsto dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

ART. 6

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza ad A.I.O.S., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 22 bis comma 3° del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità previste di cui al comma 6° dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

In caso contrario potranno a questa Struttura Regionale e/o ad A.I.O.S. osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente Atto.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende comunque rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura di questa Struttura Regionale, la determinazione delle indennità definitive di espropriazione e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico di A.I.O.S. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 7

Il presente atto sarà notificato alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento) in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo.

ART. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 9

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA